

N. 21278/11 R.G. Notizie reato  
N. 3533/14 R.G. Tribunale

Sentenza  
Del Camp. N.

Deposito in Cancelleria

oggi

30/12/2015

Il Cancelliere

Fatta scheda

il

Rilasciati n.

estratti per

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
prima sezione penale  
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Paola Odilia Meroni alla pubblica udienza del 30.9.2015 ha pronunciato e  
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

M. D. nato il ..... a ..... (.....),  
difeso di fiducia dagli avvocati C. G. e G. G. del foro di  
Torino,  
domiciliato ai sensi dell'art. 157 co. 8 c.p.p. presso l'av. G. G. ;  
contumace

B. C. nato il ..... a .....  
difeso di fiducia dagli avvocati A. F. e M. A. del foro di  
Torino,  
domiciliato ai sensi dell'art. 161 co. 1 c.p.p. presso l'avv. A. F. ;  
contumace

Paola

## IMPUTATI

Per il reato di cui all'art. 589 c.p. commesso in qualità di amministratori dello stabile sito in Torino, c.so C. . . . . incarico ricoperto fino alla data del 7.4.2010 da M. . . . . D. . . . . e dall'8.4.2010 da B. . . . . C. . . . ., per avere cagionato la morte (per lesione della vena succlavia destra, della cupola pleurica e conseguente emotorace) di G. . . . . G. . . . . e ciò per colpa e, in particolare, per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti e discipline e, segnatamente, per inosservanza della norma UNI 9697, emanata nel 1972 e aggiornata nel 2002 e nel 2007, nonché degli artt. 14 comma 11 DPR 547/1955 e successive modifiche; 3, 1 comma 4 ter, 4 commi 4 e 5, 4 comma 1 e 2, 7, 3 del D.Lgs n. 626/94; 15, 17 comma 1 lett. a), 18, 26, 28, 63, 64, 90 All. IV, punto 1.6.11, del D.Lgs n. 81/08;

M. . . . . D. . . . .

Per avere omesso di sostituire e, quindi, mantenuto in uso la detrazione della porta di ingresso del suddetto condominio con vetro non idoneo, e nella specie con vetro ricotto al posto di quello temperato stratificato di sicurezza, prescritto dalla norma UNI 9697 del 2002 al punto 7.1.2. per ambienti aperti al pubblico frequentati da ragazzi (come l'atrio del predetto condominio frequentato dai ragazzi abitanti nel condominio stesso e dai loro amici) e ancora prescritto dalla norma UNI 9797 del 2007 punto 8.2.1. per ambienti comuni di edifici residenziali anche oltre un metro di altezza dal piano di calpestio, trattandosi di luoghi che presentano potenziale pericolo, costituito sia da carichi dinamici (quali le sollecitazioni del vento e della folla), sia da urti dovuti all'impatto di una persona sul vetro nonché da ogni altra situazione in cui la rottura del vetro possa causare ferite a persone, animali o danni alle cose; nonché a tutela dei lavoratori chiamati ad operare nei predetti ambienti contro il rischio di ferimento in caso di rottura dei vetri, previa adeguata valutazione del predetto pericolo e conseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

B. . . . . C. . . . .

Per avere omesso di sostituire e, quindi, mantenuto in uso la detrazione della porta di ingressi del suddetto condominio con vetro non idoneo, e nella specie con vetro ricotto al posto di quello temperato o stratificato di sicurezza, prescritto dalla norma UNI 9797 del 2007 punto 8.2.1 per ambienti comuni di edifici residenziali anche oltre un metro di altezza dal piano di calpestio, trattandosi di luoghi che presentano un potenziale pericolo, costituito sia da carichi dinamici (quali sollecitazioni del vento e della folla), sia da urti dovuti all'impatto di una persona sul vetro, nonché da ogni altra situazione in cui la rottura del vetro possa causare ferite a persone, animali, danni alle cose; nonché a tutela dei lavoratori chiamati a operare nei predetti ambienti contro il rischio di ferimento in caso di rottura dei vetri, previa adeguata valutazione del predetto pericolo conseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

con la conseguenza che, nel pomeriggio del 13.0.2010, a seguito della rottura della vetrata (in vetro ricotto) della porta di ingresso del predetto condominio, una

scheggia di vetro feriva la G nella sede sovraclaveare destra, cagionandole una lesione della vena succlava destra, della cupola e conseguente emotorace, che ne determinava la morte.

Commesso in Torino il .

**Identificate le persone offese in**

- P G , in atti generalizzata, già costituita parte civile (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015);
- G A , in atti generalizzata, già costituito parte civile (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015);
- R J , in atti generalizzata, già costituita parte civile per sé e per il figlio minore D A (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015);
- D A
- P L , in atti generalizzato, già costituito parte civile (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015);
- M C , in atti generalizzata, già costituita parte civile (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015);
- G L , in atti generalizzato, già costituito parte civile (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015);
- A E , in atti generalizzata, già costituita parte civile (atto di costituzione revocato all'udienza del 21.7.2015).

**Individuato il responsabile civile in:**

Condominio di via C n. Torino, già costituito in giudizio con il ministero dell'avv. G F a seguito di citazione su istanza delle parti civili;

**Conclusioni delle parti**

Pubblico Ministero: dichiararsi la penale responsabilità degli imputati e condannarsi i medesimi alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Difesa M D: avv. C G : assolversi l'imputato sotto il profilo della colpa o del nesso di causa; avv. G G : assolversi l'imputato perché il fatto non costituisce reato per difetto del profilo della colpa o perché il fatto non sussiste per difetto del profilo causale;

Difesa B C: avv. M A : assolversi l'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato; avv. A F : assolversi l'imputato perché il fatto non costituisce reato o con altra formula ritenuta di giustizia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato descritto in imputazione in forza del decreto pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.p. dal Gup Tribunale Torino in data 16.1.2014.

Si è dunque proceduto con le forme ordinarie.

Il compendio probatorio, costituito dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dalle prove assunte ed acquisite, anche con il consenso delle parti, nel corso del dibattimento, si sostanzia nelle deposizioni dei testimoni del fatto D'A. C., S. R., M. F., degli operanti in servizio al Nucleo Radiomobile Carabinieri di Torino R. G. e G. C. del personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torino che ha espletato gli accertamenti sul luogo del fatto nella sua immediatezza con particolare riguardo alle caratteristiche della superficie vetrata del portone di ingresso dello stabile di corso C., ai frammenti di tale superficie e al funzionamento di chiusura dell'indicato portone di ingresso, B. A., dei soggetti informati sulle condizioni della superficie vetrata a chiusura della soglia di ingresso dello stabile M. C. (colf della famiglia M. residente nel suddetto stabile nonché zia di G. G.), P. E. J. e C. I. (dipendenti della impresa addetta al servizio di pulizia del condominio di corso C.), R. P. (titolare dell'esercizio commerciale ubicato al piano terra dello stabile in oggetto), D. C. A., M. A., I. A., M. G., M. C., M. G., F. S., L. F. (inquilini dello stabile in oggetto), D. D. (cognato di G. intervenuto per prestare i primi soccorsi alla ragazza), B. F. (artigiano incaricato dall'amministrazione B. per l'esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile), F. D. (elettricista incaricato per le manutenzioni presso lo stabile in oggetto sotto la vigenza sia dell'amministrazione di M. sia di quella di B.), G. R. (fuochista presso lo stabile di corso C.), di R. P. P. (direttore dei lavori di rimozione della copertura in amianto della soletta del tetto dello stabile di corso C., lavori appaltati nel gennaio del 2011 alla ditta B.), di B. M. (legale rappresentante dell'impresa incaricata alla rimozione delle coperture dello stabile in oggetto in amianto), di R. F. (coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di rimozione delle coperture in amianto), di B. M. (Presidente della Commissione vetro UNI), di B. F. (Presidente dell'ANACI), negli esami dei consulenti tecnici delle parti dott. R. T. (consulente medico legale del pubblico ministero incaricato di accertare le cause del decesso di G. G.), dott.ssa F. M. (consulente dal pubblico ministero incaricata di accertare le cause della frattura del vetro infisso sulla parte superiore del portone di ingresso dello stabile di corso C.), ing. A. G. (consulente tecnico dalla difesa M. incaricato di valutare il dinamismo dell'evento mortale), nell'esame delle persone offese P. G. (madre di G. G.), e nei documenti versati agli atti - tra i quali si segnalano i verbali delle assemblee ordinaria e straordinaria del condominio p.zza M. /c.so C. del ... e del ..., i consuntivi degli esercizi condominiali dall'anno 2000 all'anno 2010 con allegare fatture di spesa, norma UNI 7697, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15.1.2002 contenente Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.12.2001, Circolare ANACI n. 81 dell'11.11.2011, Fascicolo in essere presso il Comune di Torino relativo all'intervento di manutenzione straordinaria presso condominio p.zza M., fascicolo dei rilievi tecnico-fotografici svolti in data

1000

presso lo stabile di corso C. dalla sezione investigativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, fascicolo contenente 18 fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell'agenzia della U di Torino c.so C. realizzato a cura del Nucleo Operativo della Compagnia Oltre Dora di Torino - e, infine, nelle relazioni dei consulenti tecnici esaminati.

#### L'evento mortale e le sue cause.

Il alle ore 17.50 (cfr. fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell'agenzia U di corso C ) personale del 118 interveniva in corso C n. per prestare le cure del caso a G Gi, giacente a terra sul marciapiede antistante il civico suddetto, trasferendola alle successive 17.58, a mezzo di ambulanza, presso l'Ospedale M V di Torino, ove la predetta giungeva in stato di arresto cardiaco ed ove i sanitari ne constatavano il decesso alle successive 19.30.

Nel verbale di Pronto Soccorso delle 21.54 del si legge:

*"Giunta in PS in A.C. (Asistolia). ACLS in corso. Ferita sopra e sottoclaveare sx, con intenso sanguinamento immediata emostasi compressiva. Pz tricoelente(GCS3), respiro assente, sostenuto con P. pos. (AMBU) attraverso LMA. Polso Carotideo assente. Si procede ad immediata IOT (TE 6,5) senza particolari problemi e posizionamento di 2 accessi venosi femorali (dx e sx) con Arrow bilume, senza interruzione delle manovre rianimatorie e con l'aggiunta di espansione polemica con sangue 0 neg. Colloidi e cristalloidi ad alto volume (circa 4000 ml totali in 20 min). Si esegue Ecocardiò + Ecotorace d'emergenza, con evidenza di emotorace sx massivo con shift mediastinico controlaterale. Si procede a posizionamento drenaggio toracico sx (24 CH), con esito di oltre 3000 ml di sangue puro e di coaguli. Si prosegue con infusione ad alti flussi ed RCP. In presenza del chirurgo toracico si pone indicazione a toracotomia d'emergenza, che viene eseguita in sedo antero-laterale sottomammillaria sx. Drenaggio di ulteriori 1500 ml di sangue + coaguli con detenzione dell'emitorace massivo e ripristino di una attività cardiaca elettromeccanicamente efficace. Per tale ragione si concorda con i colleghi immediato trasferimento della paziente in S.O. per perfezionamento della toracotomia e la diagnosi ed il trattamento della sorgente esatta di sanguinamento di una emostasi definitiva. La pz viene pertanto trasferita in S.O. in regime di emergenza assoluta. Non è stato pertanto possibile eseguire alcun tipo di diagnostica radiologica pre-operatoria. Intervento: completamento della toracotomia antero-laterale di emergenza in emitorace massivo da ferita penetrante sovraclaveare sinistra. Giunge in BOC dopo RCP ed infusioni di sangue, colloidi e cristalloidi ad alto volume con ripristino di un polso e di una attività cardiaca valida. Si aspirano circa 2000 ml di sangue e coaguli. Identificazione del punto di sanguinamento massivo in sede apicale sinistra, irraggiungibile dalla breccia toracica. Si rende pertanto necessario un secondo accesso sotto clavare ed osteotomia clavare di necessità. Si identificano l'arteria e la vena succlavia; l'arteria appare integra mentre la vena appare sezionata quasi totalmente. Durante tale procedura aggravamento della inabilità emodinamica con evoluzione in asistolia persistente e refrattaria al massaggio cardiaco interno e al riempimento polemico. Alla 19.30 interruzione delle manovre rianimatorie e constatazione del decesso della paziente. Chiusura della tomita e del secondo accesso chirurgico".*

In altri termini G Gi, giunta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale M V in arresto cardiaco, è stata sottoposta ad immediata toracotomia per svuotare dal sangue il cavo pleurico e tentare di suturare la breccia della cupola toracica e dopo che è stato tentato un secondo accesso anteriore, previa sezione della clavicola, è andata in arresto cardiaco irreversibile prima che fosse possibile ricostituire la continuità del vaso della vena succlavia (cfr. pg 9 relazione medico legale dott. R T. )

121

L'esame autoptico condotto dal consulente medico legale ha dato riscontro di "una ferita da tagliente improprio in sede sovraclaveare destra che nel suo tramite ha interessato i muscoli del collo, la vena succlavia destra e la cupola toracica, penetrando in cavità pleurica, dove ha interessato molto marginalmente il polmone destro" e di "una seconda più piccola lesione, appena superiore alla prima, assai superficiale, limitata ai piani cutanei".

Secondo le considerazioni del consulente medico la "causa della morte è stata la massiva anemia emorragica causata dalla sezione pressoché totale (restava a mantenere la continuità del vaso, un brandello di parete di pochi millimetri) della vena succlavia destra", con la precisazione che ciò che ha determinato la morte "non è stata di per sé, la lesione del vaso, ma il fatto che il sangue, attraverso la breccia della cupola, è penetrato nel cavo pleurico causando un massivo emotorace, che non è stato possibile fronteggiare" in quanto "il tentativo di comprimere la ferita determinava la cessazione del sanguinamento all'esterno, ma spingeva il sangue all'interno del cavo pleurico, determinando un massivo emotorace".

Le lesioni individuate in sede autoptica nella regione sovraclaveare sono state descritte dal consulente quali lesioni "dal margine contusi e cincischiati, del tutto compatibili con un tagliente improprio come può essere .....omissis., un frammento di vetro di grosse dimensioni e di forma grossolanamente triangolare".

Or dunque, in piena adesione con le conclusioni del consulente medico legale - non contestate e coerentemente correlate alle emergenze di pronto soccorso e del riscontro autoptico -, può affermarsi che G. G. "patì una ferita da tagliente improprio in sede sovraclaveare destra" e che "tale lesione è stata la causa della morte per lesione della vena succlavia destra, della cupola pleurica e conseguente emotorace".

La ricostruzione medico legale delle cause della morte di G. G., evidenziandosi in particolare la natura delle due lesioni sovraclaveari - ferite da tagliente improprio dai margini contusi e cincischiati - è pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente descritto dai testimoni del medesimo, D'A. C., S. R., M. F.

I tre giovani hanno illustrato con dichiarazioni unitarie e sovrapponibili (riscontrate dai fotogrammi estrapolati dalle registrazioni del ..... - ore 17.33 e seguenti - del sistema di videosorveglianza dell'agenzia dell'U. .... di corso C. ....) che nel pomeriggio del ....., mentre G. G. insieme a D'A. C. e S. R. stazionavano all'esterno del civico ..... di corso C. .... e M. F. dall'interno dello stabile si accingeva ad aprire il portone d'ingresso per raggiungerli, la lastra di vetro infissa nella parte superiore del battente del portone era esplosa proiettando frammenti di vetro di diverse dimensioni, fino a 20, 30 cm, verso l'esterno dell'edificio e G. G. si era immediatamente portata una mano alla base del collo sopra la spalla destra (S. R. ha indicato anziché la base destra del collo quella sinistra), al contempo lamentando di essere rimasta ferita ("tagliata"), come direttamente constatato da D'A. C. e S. R., i quali intervenuti senza soluzione di continuità a soccorrere la ragazza notavano il sanguinamento dal collo della giovane, che veniva adagiata al suolo mentre "plan piano" perdeva i sensi.

La ferita da tagliente improprio in sede sovraclaveare destra causa della morte di G. G. per avere leso la vena succlavia destra, la cupola pleurica con conseguente emotorace può imputarsi dunque ad un frammento di vetro distaccatosi

dalla lastra vetrata superiore del battente del portone di ingresso dello stabile di corso

C.

#### L'eziologia del dinamismo dell'evento mortale

Come si evince dai rilievi fotografici del Nucleo Investigativo sez. Investigazioni scientifiche del Comando provinciale dei Carabinieri di Torino effettuati il , a chiusura della soglia di ingresso dello stabile di corso C: vi è una vetrata costituita da nove lastre di vetro infisse su montanti in ferro, quattro orizzontali e quattro verticali, paralleli tra loro, a costituire una scacchiera a nove finestre.

Come si ritrae dalle dichiarazioni dei plurimi testi escussi e si evince dai rilievi suddetti la lastra di vetro del riquadro centrale della vetrata e quella del riquadro sottostante sono infisse su montanti costituenti il telaio del portone d'ingresso dello stabile, mentre le lastre dei riquadri laterali e di quello superiore a quello centrale sono infisse su montanti fissi.

La porta di ingresso, ad unico battente, si apre verso l'interno dello stabile con movimento orario ed è, dunque, costituita da due vetrate verticalmente sovrapposte divise da un montante orizzontale sul quale, alla sinistra per chi accede nello stabile e alla destra per chi vi esce, è collocata la maniglia a pomello. Sul lato interno (allo stabile) del montante orizzontale sul quale è infissa la maniglia è posizionato a sinistra della stessa e oltre il montante verticale della porta, il pulsante di comando elettrico apri-porta (cfr fotografia n. 15).

Dalle dichiarazioni di D'A. C. , S. , R. e M. F. si ritrae che la lastra di vetro frantumatasi il era quella posta nel riquadro centrale della vetrata ossia nel riquadro superiore della porta di ingresso (riquadro delle dimensioni di 77x128 cm, posto dal suolo ad una distanza di 120 cm fino alla concorrenza della sua altezza di 128 cm, cfr Verbale dei rilievi tecnici e fotografici del Nucleo Investigativo sez. Investigazioni CC Torino).

Dalle indicate deposizioni si evince, altresì, che non tutta la porzione di vetrata di tale riquadro si è distaccata dalla sua sede, avendo la rottura interessato solo la parte centrale della lastra di vetro ed essendo rimasti infissi ai montanti la parte superiore e alcuni frammenti lateralmente e nella parte inferiore. La situazione descritta dai testi trova conferma nei rilievi eseguiti dal Nucleo Investigativo - secondo i quali l'infrangimento della lastra ha interessato un frammento di 73 cm di larghezza e 100 cm di altezza (cfr fotografie nn. 12 e 13) - e nelle deposizioni dei militari R.

G. e G. C. intervenuti nell'immediatezza dei fatti, avendo avuto modo di vedere l'autoambulanza allontanarsi dal civico di corso C. mentre ivi sopraggiungevano (alle ore 17.58 secondo i fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza dell'agenzia della U. che attestano l'esplosione del vetro alle precedenti 17.37), e del M.ilo del SIS Bu. A. che ha curato i rilievi tecnici e fotografici.

Le deposizioni dei testi d'accusa (M. G. , L. F. , I. A. , C. A. , R. P. , P. E. J. ) e delle difese degli imputati e del responsabile civile (F. D. , M. C. , G. R. , F. S. , M. G. , Cl. I. ) coralmemente attestano l'integrità della lastra di vetro che frantumandosi ha prodotto e proiettato la scheggia

che ha ferito G. G. nonché forniscono indicazioni dalle quali si ricava che tale lastra di vetro non fu mai oggetto di sostituzione, mentre venne sostituita, in epoca non individuata, altra lastra della vetrata d'ingresso danneggiatasi per l'urto prodotto dalla caduta di un'inquilina. Dai consuntivi dei bilanci di esercizio condominiali relativi agli anni dal 2000 al 2010 non risultano interventi di sostituzione dei vetri della vetrata d'ingresso, sicché se sostituzioni di sue parti sono intervenute non possono che collocarsi in epoca anteriore al 2000, cioè prima che gli odierni imputati venissero rispettivamente nominati amministratori del condominio (Si osserva che la costruzione dello stabile di corso C risulta iniziata il 1972 e ultimata il 1974, cfr annotazione 11.7.2011).

Uniche voci fuori dal coro rispetto l'integrità della lastra di vetro frantumatasi il sono quelle di M. C. e M. A., la prima colf della famiglia M. F. e zia di G. G., e il secondo cugino di F. M., che hanno indicato che al momento dei fatti la lastra di vetro del quadrante superiore del portone di ingresso era crepata. Tali deposizioni, in ragione della descrizione della crepa e dello stato dei frammenti rimasti infissi al montante della porta dopo la frattura della lastra, risultano smentirsi da sole. M. C. a dibattimento ha dapprima collocato la crepa, indicandola della lunghezza di una spanna, nel centro della lastra vetrata (cfr. segno grafico in penna nera tratteggiato dalla teste sul foglio A4 acquisito in esito alla sua deposizione all'udienza del 9.12.2014), salvo poi indicare, a lettura in contestazione del verbale di sit rese l'8.10.2012, che la crepa si sviluppava così come descritto in tale verbale - ossia *"la crepa interessava il vetro superiore del portone. Abbastanza lunga tanto da interessare la parte laterale destra del vetro in direzione verticale. Spiego meglio, prima partiva dalla parte alta a destra per terminare nella parte centrale destra alcuni centimetri prima della base"* - , giustificando la diversa descrizione fornita a dibattimento in forza del fatto di non essersi spiegata bene. Escluso per indicazione stessa della teste che la crepa si concentrasse nella parte centrale della lastra, la presenza di una crepa che la percorreva verticalmente dalla parte superiore destra alla parte inferiore centrale risulta esclusa dal dato oggettivo che all'esito dell'esplosione del vetro la fascia superiore è rimasta integra e affissa la montante (cfr fotografia n. 12). Se la crepa avesse riguardato anche la parte superiore della lastra vetrata, tale parte non avrebbe che potuto frantumarsi e non certamente rimanere integra all'esito dell'esplosione (sul punto cfr. consulenza ing. G. che definisce *evento impossibile* la conservazione integra della fascia superiore di vetro per il caso la crepa avesse interessato anche solo parte della superficie superiore della lastra).

Quanto alla deposizione di M. A. si osserva che il predetto ha posizionato la crepa nel vertice superiore destro (per un osservatore posto all'esterno dello stabile) della lastra di vetro frantumatasi (cfr. fotografia 12 dei rilievi fotografici sulla quale il teste ha contrassegnato la posizione con un segno grafico in penna blu) ossia in corrispondenza di uno dei frammenti di vetro rimasti infissi al montante dopo l'esplosione della lastra vetrata, frammento che dai rilievi fotografici, e anche dalla fotografia n. 12 stessa, risulta perfettamente integro e privo di crepe.

Alla luce dei costituiti processuali può, dunque, ritenersi che la lastra frantumatasi il era integra nel senso di non presentare crepe o cricche visibili ad occhio nudo.



Nessun elemento positivo di prova indicherebbe, comunque, che di anomalie della lastra vetrata fosse stata data indicazione all'amministrazione dello stabile prima del verificarsi dell'infortunio in oggetto.

In ragione della deposizione di B. F., artigiano incaricato della sostituzione dei frammenti residuati dopo l'esplosione della lastra vetrata il ..., e dell'esame del consulente del pubblico ministero dott.ssa F., è altresì dato affermare che la lastra vetrata era montata in maniera corretta ed efficiente [*"pubblico ministero: Ha visto che tipo di vetro era quello rotto? Teste B: Era un vetro di spessore cinque o sei millimetri, un vetro bello spesso. Pubblico ministero: Era montato bene? Teste B: Perfettamente (cfr pg 16 trascrizione deposizione B. F.)... perché era ben attaccato questo vetro "...avv. F.: Il mastice come lo ha trovato? Teste B: Perfettamente sano... tanto è che il vetro era, quello che rimaneva del vetro era tutto attaccato intorno. C'era come un buco e tutto il resto del vetro ancora attaccato al mastice (cfr. pg 22 idem)...Avv. G.: Il mastice delle condizioni in cui lei lo ha trovato poteva assolvere alla sua funzione? Teste B: Assolutamente sì... (pg 24 idem)"; "Consulente F.: Abbiamo cercato anche tutto intorno al mastice, abbiamo cercato per vedere se c'era qualche problema, io non ho trovato niente." (cfr pg 70 trascrizione esame consulente)]. Coniugando tale evidenza con la circostanza che dopo la frattura della lastra alcuni frammenti sono rimasti infissi ai montanti avendo tale frattura interessato la parte centrale, può altresì ritrarsi che la lastra non si è frantumata a seguito del suo distacco dall'infisso cui era ancorata.*

Dalle deposizioni di D'A., S. e M. si ritrae che quest'ultimo, immediatamente prima che la lastra vetrata si frantumasse, a termine dell'azione di discesa degli scalini presenti nell'atrio dello stabile (si richiama che G., C. e R. si trovavano all'esterno dello stabile di corso C. in attesa che M. F., che era salito a casa per affidare la sorella alle cure materne, li raggiungesse), avvicinandosi alla vetrata posta a chiusura della soglia di ingresso portava la mano sinistra in corrispondenza del pulsante apriporta e contemporaneamente appoggiava la mano destra aperta sulla lastra di vetro del riquadro superiore della porta (cioè quella frantumata) in corrispondenza del suo volto (all'altezza, dunque, stimata dall'ing. G. in 140 cm da terra alla luce della precisazione del teste di essere stato alto all'epoca dei fatti 170 cm). A quel punto d'improvviso la lastra di vetro si frantumava, prima ancora che M. F. avesse avuto il tempo impugnare la maniglia e tirare a sé l'anta della porta per aprirla.

Le ragioni dell'azione di M. F. (ossia dell'aver appoggiato il palmo della mano destra aperta sulla lastra vetrata che si direbbe in contraddizione con la contemporanea azione di apertura della porta, che il predetto ha indicato di essere stato in procinto di compiere, perché avrebbe imposto di tirare a sé e non di spingere il battente) e l'intensità della forza di tale azione parrebbero descritte da ciascuno dei testi in maniera non unitaria e discordante, ma ad una attenta lettura le indicazioni offerte da ciascuno possono ricondursi ad unità e si conciliano nel senso che può ritenersi univocamente indicato che con tale azione - posta in essere o per richiamare l'attenzione di G., la quale avrebbe infatti esclamato rivolgendosi a M. F., dopo essersi avveduta della ferita, "Mi hai tagliato" (cfr deposizioni S., R. e M. F.), ovvero per frenare la velocità acquisita scendendo gli scalini che conducono al piano di ingresso (cfr deposizione M. F.) e, comunque, battendo con il palmo della mano aperta sulla lastra vetrata

come riferito da S. R. e M. F. (non anche da D'A. C. la quale, però, ben potrebbe non essersi accorta di tale movimento tenuto conto che la stessa si trovava ad una maggior distanza dalla porta e si è avveduta del sopraggiungere di M. F. con la coda dell'occhio essendo intenta a parlare con G. che si trovava alla sua sinistra rispetto l'ingresso dello stabile) - M. F. ha sollecitato la lastra di vetro imprimendo alla stessa una forza, ancorché nella percezione soggettiva di ciascuno dei testi e dell'autore dell'azione in modo non violento.

Dai costituiti processuali non si ritraggono elementi positivi in relazione alla sussistenza di altre sollecitazioni specifiche - oltre a quella costituita dalla battuta a mano aperta di F. M. - che possono avere interessato la lastra di vetro al momento del fatto, tenuto conto che lo stesso si è verificato in una giornata con condizioni meteorologiche non degne di nota (non essendo stato riportato in merito alcunché da parte dei testimoni e, particolarmente, da chi ha svolto i rilievi tecnici del caso) e che anche il mal funzionamento del sistema "armonizzatore chiudi porta" del portone di ingresso dello stabile - suggerito dagli agenti e ufficiali del SIS che hanno proceduto ai rilievi tecnici [*"Si cercava in maniera grossolana di saggiare l'efficacia del comune meccanismo di trattenimento del portone denominato "armonizzatore chiudi porta" che doveva impedire allo stesso portone di sbattersi e/o aprirsi troppo velocemente evitando forti impatti in battuta ed in apertura. L'efficacia dello strumento dotato di braccio pneumatico ed azionato manualmente dagli operatori nel contesto dell'intervento, ovvero spingendo semplicemente sull'anta, appariva produrre un leggero rallentamento della corsa in chiusura ed in apertura ma l'impatto in battuta risultava abbastanza forte"* (pg 10 Verbale delle operazioni effettuate in sede di rilievi tecnici)] - non ha trovato riscontro positivo, così da costituire *"una mera considerazione degli operatori .. non in possesso di particolari qualifiche e/o titoli per asserire o esprimere qualsivoglia parere tecnico al riguardo"* (cfr pg 8 idem), tanto più che detti operanti hanno indicato che *"lo strumento chiudi porta può essere stato appositamente tarato così dal personale specializzato"* (cfr pg 8 idem). Sul punto gli inquilini dello stabile hanno riferito essersi verificati problemi di funzionamento del meccanismo armonizzatore chiudi porta, determinante o una apertura troppo rallentata ovvero una chiusura non sufficientemente trattenuta, ma non hanno collocato la problematica al momento del fatto ovvero l'hanno indicata senza una precisa collocazione temporale. Se si considera che dai consuntivi di spesa del condominio riferibili al decennio 2000/2010 risultano effettuati più interventi di manutenzione di tale sistema e che D. C.

A. (residente presso lo stabile in oggetto dal 1973 al 2003 e dal 2005 a tutt'oggi nonché consigliere di scala dal 2006/2007 e quindi persona incaricata di riferire all'amministrazione in merito a problemi in essere nel condominio e nell'edificio con particolare riguardo alle necessità di interventi manutentivi e di sostituzione - cfr pg 109-110 trascrizione deposizione D. C. ), confermando tali interventi di manutenzione, ha indicato che i problemi insorgevano particolarmente in inverno e non ha riportato l'attualità di tale problema al momento del fatto, può esclusivamente affermarsi che nel tempo l'azione di chiusura del portone può avere prodotto specifiche sollecitazioni alla lastra di vetro frantumata, ma non al momento del fatto, tanto più che il si è rotta ancor prima che il portone venisse aperto da F. M.

L'esplosione della lastra vetrata ha prodotto frammenti di grandi dimensioni e li ha proiettati verso l'esterno dello stabile (*"pubblico ministero: si è frantumato verso l'esterno, è*

caduto, che cosa si è? Testimone D. . . ; No, è proprio uscito verso l'esterno, verso di noi...c'erano pezzi vicino a dove ero io" pg. 9 trascrizione deposizione D'A. C. ; "pubblico ministero: quindi il vetro si è rotto verso l'esterno? Testimone M. . . : Sì. Pubblico ministero: Lei ha visto dove andavano a finire i pezzi di questo vetro? Testimone M. . . : li ho visti dopo dove sono finiti, cioè c'erano sia pezzi piccoli che pezzi grossi, abbastanza grossi, tipo 20, 30 centimetri che sono andati al di là della strada sfiorando C. . . che era là e R. . ."pg 46 trascrizione deposizione M. . . F. . . ; "Avv. Parte civile, V. . . il vetro, la vetrata centrale che si è rotto, ha prodotto pezzi piccoli, grandi, è rimasto qualcosa attaccato? Testimone M. . . : "Qualcosa è rimasto attaccato, però come ho detto prima, sono volati dei pezzi abbastanza grossi, 20-30 centimetri e sono finiti contro i bidoni di fronte, sfiorando, appunto, C. . . e R. . ." pg 50 idem), dove si trovavano G. . . G. . . , D'A. C. e R. . . S. . . (per puntualità i tre giovani, come concordemente indicato dalla D'A. . . , dallo S. . . e da M. . . F. . . , si trovavano: D'A. C. sul marciapiede frontalmente alla soglia di ingresso dello stabile con alle spalle i cassonetti della raccolta dei rifiuti posizionati sul sedime stradale, G. . . G. . . e S. . . R. . . sul gradino che dal marciapiede dà accesso alla soglia dello stabile a chiusura della quale è posizionata, arretrata rispetto al margine esterno dell'edificio, la vetrata a scacchiera sopra descritta, rispettivamente alla sinistra e alla destra del battente della porta di ingresso, rispetto ad un osservatore esterno. In particolare G. . . g. . . si trovava, come indicato da D'A. . . , S. . . e M. . . in corrispondenza circa della plafoniera dei citofoni che come risulta dai rilievi fotografici è affissa sulla parete sinistra - per un osservatore esterno allo stabile - della soglia di ingresso e a più centimetri di distanza dalla vetrata posta a chiusura della soglia e, quindi, ad una distanza diagonalmente apprezzabile rispetto alla lastra infrantasi che era posizionata nella parte centrale della suddetta vetrata. Come verificato dall'ing. G. . . - il quale dà atto nella propria relazione di consulenza, pg 20, di avere proceduto personalmente alla misurazioni dei luoghi -, la profondità della soglia fino al portone misura 105 cm; la larghezza del marciapiede misura 350 cm, l'altezza della soglia sul marciapiede misura 11 cm e l'altezza del marciapiede sulla strada misura 20 cm.

Il consulente tecnico del pubblico ministero, dott.ssa F. . . M. . . (consulente del dipartimento di Scienze applicate e tecnologia - già Scienze dei materiali - presso il Politecnico di Torino), interrogata sulle cause di frattura del vetro ha indicato che "Il vetro è un materiale che ha intrinsecamente dei difetti, difetti anche piccolini che rimangono lì per anni, dopo di che per qualche motivo, che può essere un urto di una spallata, un urto di una mano, una differenza di shock termico, una porta che si chiude, una qualsiasi causa che dia quel tratto di energia in più a far sì che la cricca si propaghi ed il vetro cade, in questo preciso istante" (cfr pg 70 trascrizione-esame dott.ssa F. . . ).

Alla luce delle circostanze e della dinamica dell'infortunio nonché delle condizioni della lastra di vetro e del suo ancoraggio ritraibili dai costituiti processuali sopra esposti e dell'indicazione del consulente dott.ssa F. . . può ritenersi che causa necessaria della frattura della lastra di vetro nel caso in esame sia da individuarsi in un urto, come del resto indicato dalla stessa dott.ssa F. . . ("l'unica risposta ragionevole è un urto" cfr pg 69, idem) e condiviso dal consulente della difesa B. . . , ing. G. . . , e ciò pur non essendo stati appurati nello specifico la capacità meccanica del vetro e l'origine della frattura, ossia il microdifetto dal quale si è propagata la crepa che ha portato il vetro a frantumarsi nel momento in cui è stato

sottoposto a quel tratto di energia in più rispetto alla sua resistenza intrinseca (la dott.ssa F. ha evidenziato come i frammenti di vetro raccolti dopo l'infortunio non erano completi e non hanno permesso di ricomporre integralmente la lastra infrantasi di guisa da consentire di individuare l'imperfezione dalla quale si è originata la rottura).

Sempre in ragione delle circostanze del fatto infortunistico e delle condizioni della lastra di vetro e del suo ancoraggio - per come processualmente accertate - l'urto cui deve imputarsi la frattura della lastra di vetro del portone di ingresso dello stabile di corso C non può che individuarsi nell'azione di M. F. il quale battendo il vetro con il palmo della mano ha applicato quel tratto di energia in più a far sì che la cricca (ossia il microdifetto intrinseco del vetro) si propagasse e il vetro si frantumasse in corrispondenza del punto di applicazione di tale pressione, ossia nella parte centrale del battente della porta d'ingresso dello stabile ad una altezza di circa 140 cm da terra e, quindi, in corrispondenza del settore mediano della lastra di vetro che si è infranta.

La conclusione esposta è riscontrata dall'indagine svolta dall'ing. G. il quale, calcolando - sulla scorta delle misurazioni dei luoghi da lui effettuate, della posizione di D'A. C. e G. G. al momento dell'esplosione del vetro, dei punti di rinvenimento dei frammenti, dello spessore della lastra di vetro (5 mm, cfr relazione ed esame dott.ssa F. M. ) e della sua natura (vetro ricotto, cfr idem) - "il tratto di energia in più" che in concreto non può che essere stato applicato alla lastra di vetro nel caso in esame, tenuto conto che oltre a determinarne rottura tale tratto di energia ha determinato la proiezione dei frammenti come in concreto verificatosi (cioè ad una distanza e con una direzione tali da attingere al collo G. G. che si trovava alla destra del battente del portone rispetto alla visuale di M. F. e D'A. C. che si trovava frontalmente al portone ad una distanza certamente maggiore della profondità della soglia di ingresso), ha indicato che tale tratto di energia non è stato compatibile né con la pressione di un vento particolarmente intenso (cioè nell'ordine di 90 km/h), né con un urto causato dalla sola discesa veloce di una persona delle scale poiché accadimenti non comportanti l'applicazione istantanea di una forza rispettivamente superiore alla resistenza della lastra del vetro (come calcolata dal consulente tenuto conto del suo spessore e della natura di vetro ricotto) ovvero poiché non idonei a provocare oltre che la rottura del vetro la proiezione trasversale dei suoi frammenti, ma è compatibile con l'azione di discesa veloce delle scale unita ad un rapido e violento movimento della mano contro il vetro. (cfr pg 24-28 relazione dott. A. G. ). In altri termini in assenza della "manata" impressa sul vetro da M. F. la lastra non si sarebbe frantumata con le modalità in concreto verificatesi: si sarebbe rotta ma non si avrebbe avuta la proiezione di frammenti con quella spinta trasversale che ha fatto sì che attingessero la persona di G. G. ("Si deve però osservare che la spinta inferta non si è limitata a portare il vetro a rottura, ma ha superato ampiamente questo valore. In caso contrario non vi sarebbe stata alcuna proiezione e neppure sarebbe stato possibile il ferimento di una persona posta lateralmente alla direzione della spinta. In altri termini un urto ortogonale corrispondente ad una spinta di 70 kg avrebbe infranto il vetro che si sarebbe proiettato in avanti, ma non vi sarebbe stata alcuna componente trasversale idonea a proiettare un frammento verso destra e colpire al collo G. G. La presenza indiscutibile di tale componente... porta a dovere ritenere che la forza impressa al vetro fosse decisamente superiore al valore calcolato, tale da infllettere il vetro verso

12/11

*l'esterna prima della rottura e non solo sospingerlo, creando una componente di spinta trasversale"* (cfr pg 24 idem).

Considerato che le conclusioni e le osservazioni espresse dall'ing. G. non sono contestate in atti - avendo il consulente del pubblico ministero, dott.ssa F. indagato le cause della rottura del vetro esclusivamente in relazione alle caratteristiche di tale materiale - e risultano coerenti e pienamente compatibili con le risultanze fattuali, può ritenersi accertato che la lastra di vetro si è rotta e che i suoi frammenti sono stati proiettati fino a raggiungere la persona di G. G., in conseguenza dell'azione di M. F., il quale dopo avere disceso rapidamente le scale dell'atrio dello stabile ha battuto con la mano aperta contro il detto vetro.

La ferita da tagliente improprio in sede sovraclaveare destra causa della morte di G. G. per avere leso la vena succlavia destra, la cupola pleurica con conseguente emotorace può, dunque, imputarsi ad un frammento di vetro di grosse dimensioni distaccatosi dalla lastra vetrata superiore del battente del portone di ingresso dello stabile di corso C. e proiettatosi fino alla distanza alla quale si trovava G. in conseguenza della spinta applicata al vetro predetto dall'azione di M. F. ossia la manata dal medesimo impressa al vetro.

#### **Profili di responsabilità**

Accertato il determinismo causale del decesso di G. G. si impone, al fine della verifica dei profili di responsabilità contestati agli imputati, puntualizzare ulteriori informazioni e circostanze ritraibili dai costituiti processuali.

Il vetro, come sopra già indicato, è un materiale a rischio di rottura per difetti intrinseci; tale caratteristica impone l'impiego di vetri idonei allo scopo ossia vetri con resistenza meccanica (che dipende dalla natura delle imperfezioni intrinseche del vetro, ossia della loro lunghezza nell'ordine di micron e che è garantita dal produttore, cfr pg 78, 79 trascrizione esame dott.ssa F.), idonea a sopportare le sollecitazioni alle quali il vetro è destinato ad essere esposto in ragione del suo impiego (cfr pg 47 trascrizione deposizione B. M.).

L'impiego di un vetro con adeguata resistenza rispetto all'uso cui è destinato, pur offrendo garanzia di resistenza alle sollecitazioni funzionali, non esclude in generale l'eventualità di rottura per il caso di uso improprio o, comunque, di sottoposizione a sollecitazioni superiori alla sua resistenza.

Come illustrato dal teste B. M., Presidente della Commissione Vetro dell'UNI e dal consulente del pm dott.ssa F. M. e condiviso dal consulente della difesa B. ing. A. G., il vetro a cagione delle modalità di rottura è definibile anche quale materiale pericoloso perché la rottura provoca la produzione e dispersione di frammenti acuminati e taglienti (cfr. pg 46 trascrizione deposizione M. B.).

In ragione delle esposte caratteristiche, la sicurezza di un vetro è da correlare *"alla caratteristica dopo la rottura"* e non già alla sua resistenza, nella prospettiva di eliminare la produzione di frammenti acuminati oppure di escluderne la dispersione.

A tal fine sono stati introdotte sul mercato tipologie di vetro che alla rottura producono frammenti rotondeggianti di piccole dimensioni (vetri temperati, cfr pg 47 trascrizione esame teste B.), oppure, pur producendo frammenti acuminati e di

grandi dimensioni, impediscono la dispersione di tali frammenti rimanendo gli stessi ancorati all' "intercalare" ossia al polimero inserito tra due fogli di vetro con i quali viene composta la lastra vetrata (vetri stratificati, cfr idem). Infatti per le dimensioni e i contorni i frammenti prodotti dalla rottura di vetri temperati, pur disperdendosi nell'ambiente, al contatto con corpi circostanti sono atti a cagionare esclusivamente graffi e tagli superficiali (cfr pg 47 idem; pg 67 trascrizione esame dott.ssa F. ), mentre in assenza di dispersione nell'ambiente dei frammenti prodotti dalla rottura dei vetri stratificati è da escludere, ovvero può dirsi diminuita, la possibilità di un loro contatto con tali corpi. (cfr pg 46 trascrizione deposizione B. ).

Nel caso in esame la lastra del portone dello stabile di corso C. frantumatosi il . era realizzata con vetro "ricotto", non temperato né stratificato, ossia vetro sodico calcico che alla rottura si è frantumato in schegge di grandi dimensioni che distaccatesi dalla lastra si sono dispersi nell'ambiente circostante.

Concordemente la dott.ssa F. e il teste B. hanno esposto che per l'ipotesi la lastra del portone fosse stata realizzata in vetro temperato o stratificato di sicurezza, come definiti dalla norma UNI 7697 (Norma Italiana relativa ai Criteri di sicurezza nella applicazioni vetraie), l'evento mortale non si sarebbe verificato in quanto o non si sarebbero prodotti frammenti di grandi dimensioni ed acuminati aventi le capacità di tagliente improprio oppure tali frammenti non si sarebbero dispersi nell'ambiente attingendo la persona di G. G.

Pur parzialmente dissentendo in merito alla circostanza che l'impiego di vetro stratificato escluda la rottura del vetro e la dispersione nell'ambiente dei frammenti conseguentemente prodottisi, l'ing. G. ha comunque dato atto che nel caso in esame la forza applicata sulla lastra vetrata dall'azione di M. F. (costituente quel più di energia che determinandone la rottura ha provocato la proiezione trasversale delle schegge che hanno attinto al collo G. G. ), come dal medesimo calcolata quanto meno in difetto, non avrebbe avuto la capacità di sospingere i frammenti alla distanza in cui si trovava la predetta qualora la lastra vetrata fosse stata realizzata con vetro stratificato, in luogo di quello ricotto (cfr pg 27, 28 trascrizione esame ing. G. ).

Or dunque è dato affermare che qualora la lastra vetrata del portone di ingresso dello stabile di corso C. fosse stata realizzata non già con vetro ricotto bensì con vetro di "sicurezza", ossia temperato oppure stratificato di sicurezza secondo le norme UNI (cfr pg. 46 trascrizione deposizione M. B. ), non si sarebbero prodotte schegge acuminate aventi potenzialità di tagliente improprio ovvero tali schegge non avrebbero attinto G. G. ; in altri termini non si sarebbe verificata la lesione della vena succlavia destra della predetta con conseguente suo decesso.

L'accusa ha inteso sostenere la responsabilità degli imputati - amministratori del condominio di corso C. succedutisi dal 2000 fino al momento dell'evento infortunistico - in relazione al decesso di G. G. fondandola sulla pretesa violazione da parte dei medesimi di norme specifiche di cautela a tutela del rischio di rottura delle lastre vetrate, il rispetto delle quali avrebbe implicato la sostituzione della lastra in vetro ricotto frantumatosi il 2001 con una lastra in

vetro di sicurezza (stratificato o temperato) ovvero la predisposizione di protezioni rispetto al pericolo di urto della stessa, e, in ogni modo, sulla pretesa violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia il rispetto delle quali avrebbe parimenti imposto l'adozione delle sopra esposte soluzioni di sicurezza.

Le norme di cautela specifiche di cui è stata contestata la violazione sono la norma UNI 7697 (emanata nel 1972 e aggiornata nel 2002 e nel 2007) e le norme di cui agli articoli 14 comma 11 DPR 547/1955 e successive modifiche; 3, comma 4 ter, 4 commi 4 e 5, 4 comma 1 e 2, 7, 3 del D.Lgs n. 626/94; 15, 17 comma 1 lett. a), 18, 26, 28, 63, 64, 90 All. IV, punto 1.6.11, del D.Lgs n. 81/08.

### **Violazione delle norme fondanti la colpa specifica**

La norma UNI 7697 (erroneamente indicata in imputazione quale UNI 9697 e UNI 9797), in forza della quale secondo l'assunto dell'accusa sussisteva l'onere di sostituzione del vetro rotto con un vetro di sicurezza, è la norma nazionale, elaborata dall'Ente Italiano di Normazione, che detta i criteri di sicurezza nella applicazione vetrarie ed ha *"lo scopo di indicare i criteri di scelta dei vetri da usarsi, sia in esterni che in interni, in modo che sia assicurata la rispondenza fra prestazioni dei vetri e requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'utenza"*.

Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998 e il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea *"norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:*

- a) *norma internazionale, una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;*
- b) *norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;*
- c) *norma armonizzata: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;*
- d) *norma nazionale: adottata da un organismo di normazione nazionale"*.

La Norma UNI è, dunque, un documento, elaborato dall'organismo di normazione nazionale italiano UNI, che definisce le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di organizzazione, etc, di un prodotto, di un processo produttivo o di un servizio; non è una prescrizione di legge ma esclusivamente una prescrizione raccomandativa senza forza cogente, a differenza della cosiddetta *"regola dell'arte"* che indica invece le prescrizioni di legge da rispettare obbligatoriamente.

Per sua natura, quale norma privata senza forza precettiva, la norma UNI – che è norma consensuale (approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato alla sua elaborazione) – ha il carattere della volontarietà, ossia costituisce un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente. Le norme UNI possono acquistare carattere cogente o tra le parti che hanno inteso inserirle e richiamarle nel regolamento dei propri rapporti ovvero se richiamate da norme di legge,

limitatamente all'ambito di applicazione delle medesime, come nel caso del D.Lvo 81/08 che definendo all'art. 2 per "norma tecnica" "*la specifica tecnica approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria*" (art. 2 D.Lvo 81/08), attribuisce vigore normativo alle norme UNI in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ogni volta che rinvia alle prescrizioni delle norme tecniche disponibili.

Parimenti ai sensi della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3. dicembre 2011, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, alle norme non cogenti è attribuita, come disposto dall'art. 3 (obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee), forza vincolante ai fini della verifica della sicurezza di un prodotto.

Assodato che le norme non obbligatorie acquistano forza precettiva in virtù del rinvio a loro operato da norme di legge, si evidenzia come nella contestazione della violazione della norma UNI 9697 mossa agli imputati non è indicata la fonte normativa di richiamo della norma non obbligatoria, cioè non è individuata la fonte normativa in forza della quale la norma nazionale non obbligatoria acquisterebbe forza precettiva.

Si impone, or dunque, di verificare – per il caso si reputi che la lastra vetrata montata sul portone di ingresso non fosse "sicura" secondo i criteri di sicurezza dettati dalle norme UNI e in particolare di quelli dettati dalla UNI 7697 (cfr. *infra*)- se gli ambiti normativi nei quali tale norma acquista forza cogente di legge ricomprendono il caso in esame ossia se i dettati normativi che rinviando a tale norma le attribuiscono efficacia precettiva hanno negli amministratori di condominio, o anche negli amministratori di condominio -veste in forza della quale gli imputati sono stati chiamati a rispondere della sua violazione-, i loro destinatari.

La direttiva 2011/95/CE del Parlamento europeo (recepita in Italia dal decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 172, successivamente sostituito dal Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del consumo"), volta a garantire che i prodotti destinati ai consumatori siano sicuri e in quanto tali idonei ad essere immessi sul mercato, fa onore a chi tali prodotti fabbrica e distribuisce (ossia commercializza) di immettere sul mercato prodotti sicuri (sicurezza che è presunta se i prodotti rispondono alle condizioni dettate dalla norme europee i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla GUCE ovvero, in assenza di tali norme, dalle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee). I destinatari di tale normativa, ossia i soggetti tenuti ai suoi precetti e quindi a commercializzare prodotti che nei termini esposti possano ritenersi sicuri, si identificano dunque in coloro che - produttore o distributore -, tali prodotti fabbricano, rimettono a nuovo e in coloro che comunque svolgono attività che nella catena di commercializzazione può incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti ovvero li distribuiscono sul mercato (art. 2 Direttiva 2001/95/CE).

Al di là della circostanza che nessuna contestazione è stata mossa agli imputati in relazione alla violazione dei precetti di cui alla direttiva citata e della normativa dello Stato che l'ha recepita, appare evidente l'impossibilità di identificare



nell'amministratore di condominio, in virtù delle sue funzioni e dei suoi poteri come attribuitigli dalla legge (trattandosi di soggetto chiamato in forza del mandato conferitogli dal condominio ad attuare ed eseguire la volontà del medesimo e a garantire l'uso e la conservazione del bene comune), un soggetto che svolge attività commerciale di produzione e distribuzione di beni destinati al consumo, tanto più che il condominio, quale potenziale utilizzatore, è soggetto a tutela del quale operano i precetti di cui alla direttiva europea citata e del Codice del Consumo.

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori - il cui sistema normativo di riferimento nel rinviare alla migliore tecnica disponibile per individuare gli standard di sicurezza delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori fa rinvio anche alle norme nazionali non obbligatorie (art. 2087 c.c., D.Lvo 81/08) - i precetti di legge diretti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori devono trovare attuazione con riferimento a tutte le attività nelle quali siano addetti lavoratori subordinati od equiparati (cfr Cass. pen. sez. IV n. 9616 del 14.11.1991; Cass. SSUU n. 9616 14.9.1995) da parte di chi esercisce, dirige, organizza o sovrintende all'attività medesima, ossia il datore di lavoro o colui al quale questi, nei limiti di legge, ha delegato o dato incarico in forza dell'incarico conferito di organizzare, dirigere, sovrintendere l'attività (per definizione di legge "datore di lavoro" è il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; "dirigente" è colui che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; il "preposto" è colui che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, cfr art. 2 d.Lvo 81/08)

Per i principi esposti anche nel caso di condominio di edifici, potendo scegliere l'assemblea condominiale - che esprime la volontà dei condomini e attua le proprie determinazioni attraverso l'amministratore che rappresenta il condominio in forza di un contratto di mandato (non avendo poteri funzionali originari) - di avvalersi dell'opera di lavoratori subordinati o di soggetti ad essi equiparati per l'esercizio delle attività conservative del bene comune, i precetti di legge diretti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - tra i quali anche quelli costituiti dalle prescrizioni raccomandative dettate in materia dalle norme UNI alle quali la normativa in esame rinvia - trovano applicazione o, meglio, devono trovare applicazione nell'ipotesi in cui il condominio si avvalga dell'opera di lavoratori subordinati o equiparati.

Nel caso in esame, come si ritrae univocamente dalle deposizioni dei testi che sul punto hanno riferito e dai consuntivi degli esercizi condominiali acquisiti agli atti, può affermarsi che al 30/01/1991 nessuno lavoratore risultava impiegato per l'espletamento di attività condominiali presso il condominio di corso C

e, in particolare, era cessato – già a far tempo dal – il rapporto di lavoro subordinato tra il condominio e il soggetto assunto al fine di attendere al servizio di portierato. Conseguentemente deve escludersi che, in difetto dell'impiego di lavoratori subordinati o equiparati per l'espletamento di attività condominiali, dovessero essere osservati i precetti che diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori vincolano il datore di lavoro nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività nelle quali sono inseriti, e ciò a prescindere dalla verifica del soggetto cui attribuire, rispetto l'impiego di lavoratori subordinati da parte del condominio (condominio o suo amministratore), la posizione di garanzia di datore di lavoro ossia il soggetto gravato dal debito di sicurezza verso i lavoratori.

In difetto di rapporti di lavoro subordinati o equiparati e, quindi, in difetto del presupposto dell'applicazione della disciplina dettata per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nel caso in esame non solo non avrebbe potuto acquistare efficacia precettiva la norma UNI 7697, ma non sarebbero state altresì applicabili le ulteriori prescrizioni di cui agli artt. 14 comma 11 dpr 547/55 (*"Se le superfici trasparenti e traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento"*), 1 comma 4 ter, 2, 3, 4 commi 4 e 5, 4 commi 1 e 2 del D.Lvo 626/94, 15, 17 comma 1 lett. a), 18, 28, 63, 64 D.Lvo 81/08, la violazione delle quali è stata ritenuta dall'accusa parimenti determinante l'eziologia dell'evento infortunistico (*"...nonché a tutela dei lavoratori chiamati ad operare nei predetti ambienti contro il rischio di ferimento in caso di rottura dei vetri, previa adeguata valutazione del predetto pericolo e conseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione"*. Cfr imputazione) Peraltro il debito di sicurezza verso i lavoratori grava, seppur entro certi limiti, oltre che sul datore di lavoro (come definito ai sensi dell'art. 2 D.Lvo 81/08), anche sul committente, ossia colui che invece di provvedere direttamente all'esecuzione di lavori per il tramite di lavoratori subordinati o equiparati, tali lavori o servizi affida in appalto a terzi. L'art. 26 D.Lvo 81/08 al fine di garantire una rafforzata tutela della sicurezza del lavoro, ha reso destinatario di alcuni specifici obblighi che gravano il datore di lavoro, il committente, il quale per il solo fatto di affidare i lavori all'appaltatore non è automaticamente esonerato dall'osservare le norme di sicurezza che avrebbe dovuto applicare in caso di diretta esecuzione dell'intervento ossia nel caso si avvalsesse di lavoratori subordinati. Riconoscendo la responsabilità del committente, cioè del soggetto non datore di lavoro che affida in appalto l'esecuzione di lavori e servizi, la Corte di Cassazione ha avuto modo di delineare negli obblighi positivi di verifica, informazione e cooperazione quegli obblighi tipici del datore di lavoro che gravano anche il committente (Cass. sez. IV n. 37840 del 25 settembre 2009, Cass. sez. III n. 1825 del 19 gennaio 2009), con la precisazione che la responsabilità del committente in relazione all'osservanza di tali obblighi non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal predetto un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, rendendosi necessario *"verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del*

contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Cass, sez. IV n. 3563 del 30 gennaio 2012).

Ciò osservato si rileva che l'accusa ha posto a fondamento della contestazione di responsabilità degli imputati anche la violazione degli artt. 7 D.lvo 626/94 e 26 D.Lvo 81/08 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione), ancorché non specificando i singoli profili della violazione dei precetti dettati dalle norme citate, il contratto di appalto di riferimento e il suo oggetto.

L'istruttoria dibattimentale ha acclarato che alla data dell'infortunio di G. G. il condominio aveva affidato in appalto il servizio di pulizia delle parti comuni dell'edificio, così come si ritrae particolarmente, non essendo stato prodotto alcun documento negoziale in merito dalle deposizioni di P. E. J. e C. I. - dipendenti dell'impresa appaltatrice del servizio - e dai consuntivi degli esercizi condominiali.

Deve, invece, escludersi che a tale data fosse ancora in essere l'appalto affidato dal condominio alla ditta B. (cfr verbale assemblea condominiale 28.1.2010) per la rimozione della copertura in amianto della soletta del tetto, così come si ritrae - atteso che non è stata prodotta documentazione diretta a dare prova di tale data, quale quella di fine lavori o quella relativa all'occupazione del suolo pubblico - dalle deposizioni dei testi escussi in merito i quali, pur non ricordando puntualmente il momento del termine dei lavori, hanno lasciato intendere essere comunque cessati già prima dell'evento infortunistico (Circa l'essere già venuti meno prima dell'evento infortunistico i lavori per la rimozione della copertura del tetto depongono i rilievi fotografici eseguiti dal personale della Sezione investigativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino in quanto non ritraggono la presenza di impalcature in corrispondenza dell'ingresso dello stabile dove per quanto indicato dai testi e particolarmente dal direttore dei lavori, R. P. P., e dal responsabile della sicurezza, R. F., era, invece, presente un ponteggio durante la loro esecuzione).

Si tratta allora di verificare se in relazione all'appalto del servizio di pulizia dello stabile condominiale gli imputati, quali amministratori del condominio (e in particolare B. C. amministratore in carica alla data dell'infortunio), ricoprissero la posizione di garanzia del committente (*"In altre parole è pacifico che, in base alla richiamata disciplina, l'amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso, ma in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale tenuto quanto meno all'osservanza di ciò che è stabilito dal D.vo n. 81 del 2008, art. 26"* Cass. sez. III n. 42347 del 18.9.2013), evidenziandosi peraltro che nell'attribuire tale posizione di garanzia agli imputati non può prescindersi dalla loro *"peculiare qualità di amministratori di un condominio"* e, quindi, *"dal ruolo effettivamente svolto nella stipulazione del contratto e nella sua successiva"*

attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione ... e i poteri decisionali concretamente attribuiti" (Cass. sez. III n. 42347 del 18.9.2013) posto che l'amministratore è soggetto istituzionalmente chiamato a dare attuazione alle delibere assembleari cui è vincolato.

Nessuna informazione si ritrae dalle prove dichiarative e documentali in atti circa l'iter che ha condotto alla stipulazione del contratto di appalto per il servizio di pulizia dello stabile condominiale di corso C. e in ordine alle modalità della sua successiva attuazione; in particolare l'accusa non ha portato alcun elemento positivo di prova che correli la decisione e l'assegnazione di tale contratto agli imputati, che chiarisca il potere di intervento dei medesimi in relazione alla sua attuazione o che attesti, comunque, un loro intervento in concreto nella stipulazione e/o esecuzione del contratto. Nella situazione nella quale non è dato, dunque, conoscere il ruolo effettivamente svolto dagli imputati in relazione al contratto di appalto delle pulizie dello stabile condominiale, o meglio in una situazione in cui le fonti di prova non consentono di ritenere che il loro intervento in concreto sia stato più ampio rispetto a quello cui sarebbero stati chiamati secondo il loro ruolo istituzionale (che si ripete è quello di dare esecuzione alle delibere assembleari nei limiti dalle stesse fissate, salvo i casi eccezionali normativamente previsti di intervento diretto che hanno per presupposto l'urgenza in relazione alla conservazione del bene comune), rimane preclusa la possibilità di attribuire agli imputati la qualifica di committenti di tali lavori e, quindi la riconducibilità dell'attività dai medesimi espletata alla fattispecie di cui all'art. 26 D.L.vo 81/08 e 7 D.L.vo 626/94.

In virtù delle osservazioni che precedono, esclusa la possibilità di ritenere violate da parte degli imputati le specifiche regole di cautela indicate in imputazione in difetto della prova delle circostanze che avrebbero reso attuale il loro precetto in capo ai medesimi, può affermarsi che non sussiste correlazione causale tra la condotta in concreto tenuta dai predetti o, meglio, tra la mancata osservanza da parte dei medesimi di tali norme di cautela e la morte di G. G. .

#### **Violazione dei precetti di colpa generica**

Quantò alla pretesa violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia il rispetto delle quali, secondo l'assunto di accusa, avrebbe parimenti imposto agli imputati di attivarsi per la sostituzione del vetro del portone dello stabile di corso C. ovvero per l'adozione di misure di protezione rispetto al pericolo della sua rottura si osserva quanto segue.

E' certo per quanto sopra esposto, individuata nella sollecitazione applicata dall'azione di M. F. sulla lastra vetrata infrantasi l'occasione della sua rottura, che qualora tale lastra fosse stata costituita da vetro di sicurezza, stratificato o temperato, tale sollecitazione, seppure comunque idonea a determinarne la rottura non avrebbe prodotto schegge capaci di cagionare la ferita alla base del collo di G. G. , ovvero che qualora tale lastra fosse stata protetta contro il pericolo del suo sfondamento sarebbe rimasta esclusa l'eventualità della sua rottura.

Secondo l'impostazione dell'accusa l'onere di sostituzione della lastra vetrata o quello della sua protezione avrebbe fatto carico agli imputati, oltre che in forza della norma UNI 7697 e della disciplina in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, anche in forza delle regole di diligenza, prudenza e perizia; regole quest'ultime, la cui violazione, parimenti alla violazione della norma UNI e della disciplina citate, è stata assunta a causa del verificarsi dell'evento infortunistico.

Vertendosi in tema di responsabilità omissiva, ai sensi dell'art. 40 cpv c.p., la possibilità di muovere un rimprovero rispetto al verificarsi di un evento non può fondarsi sulla violazione in sé delle regole di diligenza, prudenza o perizia, ma sulla violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento (*"Per l'individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, l'inosservanza del quale ai sensi dell'art. 40 cpv c.p. equivale a cagionarlo, non basta far riferimento al principio del neminem ledere sancito dall'art. 2043 c.c. ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una data attività a protezione del diritto altrui. Situazione che, seppur ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto assoluto del terzo derivate da una precedente attività lecita del soggetto, cui si rimprovera di non essersi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale all'insorgere di quella situazione"* (Cass. 14 aprile 1983 n. 2619).

Si impone pertanto di verificare, nel silenzio sul punto dell'imputazione che si limita al solo richiamo della qualità di amministratori di condominio degli imputati senza contestare loro la violazione dell'art. 40 c.p. e i profili di tale violazione, se su di essi gravasse l'obbligo giuridico di provvedere alla sostituzione della lastra vetrata o all'adozione di misure di protezione rispetto al pericolo di sfondamento della stessa, onde potere affermare, verificata la violazione colposa di tale obbligo, che l'evento infortunistico è stato conseguenza della loro condotta omissiva. In altri termini occorre verificare se gli amministratori di condominio sono titolari di posizione di garanzia propria e quali siano gli obblighi giuridici specifici di tale eventuale posizione.

L'amministratore di condominio - mandatario con rappresentanza così come indicato dalla decisione a sezioni unite della corte di Cassazione con sentenza n. 9148/2008 e recepito dalla legge 11.12.2012 n. 220 che ha novellato la disciplina del condominio degli edifici di cui al codice civile - trae i suoi poteri in forza dell'incarico conferitogli dall'assemblea condominiale e tali poteri esercita nel rispetto e nei limiti della attribuzioni di legge (art. 1130 cod. civ.) o dei maggior poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea (art. 1131 co. 1 cod. civ.).

L'amministratore in forza delle attribuzioni normative è tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, con onere di rendiconto a termine gestione (art. 1130 n. 4 cod. civ.); non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (art. 1135 co. 2 cod. civ.).

Dalla disciplina normativa si ritrae, dunque, il dovere potere dell'amministratore di compiere atti conservativi *"a tutela dei diritti inerenti le parti comuni"* (Cass. sez. IV

n. 13934 del 30.1.2008) e interventi di ordinaria manutenzione. Esulano, invece, dalla sua autonoma iniziativa gli interventi di straordinaria manutenzione, salvo presentino carattere di urgenza. L'amministratore di condominio può, dunque, dirsi titolare di posizione di garanzia nei termini indicati ossia nei termini di essere tenuto ad interventi *"sia conservativi del diritto sia manutentivi di ordine urgente"* (Cass. Sez. IV n. 34147 del 12.1.2012).

Escluso che in virtù della fonte normativa l'amministratore di condominio rivesta la qualità di custode ed escluso che nel caso in esame agli imputati fossero stati conferiti dal regolamento condominiale o dall'assemblea competenze ulteriori rispetto a quelle di legge, si tratta di verificare se in relazione ai doveri *"conservativi del diritto"* e *"manutentivi"* dell'edificio propri del mandato ricevuto, gli imputati fossero tenuti alla sostituzione della lastra vetrata infrantasi, in assenza di una norma cogente che imponesse l'impiego di vetri di sicurezza secondo la regola UNI, o all'adozione di protezioni contro il rischio del suo sfondamento, tenuto conto della sua naturale destinazione.

Considerando che *"in tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minaccino rovina, destinatario dell'obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell'immobile o colui che per fonte legale o convenzionale, sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio ma non l'amministratore del condominio sul quale non incombono obblighi di questo genere"* (cfr Cass. (Cass. sez. IV n. 13934 del 29.1.2008) e che l'amministratore è tenuto in virtù della sua posizione di garanzia ad *"attivarsi per la tutela delle parti comuni esposte ad una concreta ed attuale condizione di pericolo"* (Cass. sez. IV n. 39959 del 23.9.2009), può apprezzarsi che la posizione di garanzia dell'amministratore di condominio è una posizione di protezione ossia diretta a preservare determinati beni giuridici (i diritti dei condomini inerenti le parti comuni e l'integrità dell'edificio condominiale) da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità e non già una posizione di controllo, diretta a neutralizzare determinate fonti di pericolo in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati (Cfr Fiandaca-Musco, *Diritto* pg 329 e ss; cfr anche Cass. sez. I n. 21401 del 10.2.2009 secondo cui *"In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento dei fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 cod. pen. a carico dell'amministratore del condominio per non avere attuato intervento che non erano in suo materiale potere, ricadendo siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuità al medesimo dell'origine della stessa. Nell'affermare tale principio la Corte ha anche chiarito che, nel caso previsto dal terzo comma della citata norma, al fine di andare esente da responsabilità è sufficiente per l'amministratore intervenire sugli effetti della rovina, interdicendo, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito delle persone"*)

Si impone allora preliminarmente di accertare se nel caso in esame sussistessero i presupposti di fatto che rendono attuale l'obbligo di garanzia dell'amministratore di condominio, ovvero la sussistenza di una situazione di pericolo per il bene da

*Scu*

proteggere o comunque una situazione di compromissione della sua integrità, prima di verificare quale sarebbe stata la condotta in concreto esigibile in virtù di tale posizione e se tale condotta avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento "con alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".

Per quanto processualmente accertato la lastra vetrata infrantasi il ..... era in perfette condizioni d'uso, non presentando segnali di rottura di immediata percepibilità ed essendo risultata perfettamente ancorata. Tale lastra era, altresì, di spessore tale da garantire una resistenza idonea rispetto all'uso cui era destinata (cfr. esame e relazione ing. G. ...., esame dott.ssa M. .... F. ....) ed è risultata essere stata in concreto impiegata nell'uso cui era destinata e non essere stata sottoposta durante tale uso a sollecitazioni anomale (come per esempio quelle derivanti dalla chiusura del portone sulla quale era infissa). Con il che può escludersi che nel caso in esame sussistesse una concreta ed attuale condizione di pericolo della lastra o dei diritti dei condomini ad esso inerenti ovvero una situazione attuale e concreta di pregiudizio della sua integrità tale da rendere doveroso in capo all'amministratore del condominio un intervento per rimuoverla.

Considerando poi il fatto che la lastra infrantasi il ..... era montata sul portone di ingresso di un stabile condominiale, destinato per sua natura a regolare l'accesso degli aventi diritto al suo interno immettendo nell'androne, cioè in un'area di transito, ad una distanza da terra superiore a un metro (la norma UNI 7697 sui criteri di scelta dei vetri da usarsi in modo che sia assicurata la rispondenza fra prestazioni dei vetri e requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'utenza impone per la realizzazione di serramenti vetrati l'impiego di vetri di sicurezza a tutela delle azioni e sollecitazioni derivanti da urti dovuti all'impatto di una persona e da urti di pietre, colpi di mazza, da atti vandalici e tentativi di effrazione se il lato inferiore della lastra vetrata è posto ad una distanza inferiore a 100 cm dal piano di calpestio o se "la lastra vetrata è presente in ambienti aperti al pubblico adibiti ad attività sportive o ricreative e/o frequentati da giovani indipendentemente dall'altezza del piano di calpestio"), e la circostanza che la natura del vetro di cui era costituita la lastra infrantasi, cioè ricotto e quindi non di sicurezza secondo le raccomandazioni delle norme non obbligatorie UNI, non era di agevole e immediata percepibilità rendendosi necessario infrangere la lastra medesima e osservarne le modalità di rottura al fine di appurarla (cfr. relazione ed esame dott.ssa M. .... F. .... consulente del pubblico ministero ed esame ing. A. .... G. ...., consulente difesa M. ....), può dubitarsi che sussistesse il pericolo di danno alle persone per il rischio di rottura per urti dovuti all'impatto di una persona o di pietre, mazze etc.; e deve, comunque, escludersi che fosse avvertita o fosse avvertibile tale situazione di allarme obbligando chi chiamato alla custodia o alla vigilanza del bene a rimuovere tale situazione di rischio e, nel caso di sua inerzia, obbligando l'amministratore ad arginarla (cfr. Cass. sez. I n. 21401 del 10.2.2009).

Per le considerazioni svolte può affermarsi che non sussisteva obbligo per gli imputati di sostituire la lastra vetrata infrantasi con un vetro di sicurezza o di predisporre le protezioni contro il rischio di suo sfondamento neppure in relazione alla posizione di garanzia derivante dalla loro veste di amministratori del condominio

sicché neppure sotto questo profilo l'evento che è derivato dalla rottura della lastra è a loro imputabile.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,  
assolve gli imputati dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste.  
Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,  
indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Il Cancelliere

Il giudice  
Paola Odilia Meroni

*Paola Odilia Meroni*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 30/12/2015

IL CANCELLIERE

*Luciana Gecchi*

